

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 8 - numero 1495 di venerdì 09 giugno 2006**

### **Lavoro intermittente e sicurezza**

*Una circolare Inail sulla tutela dei lavoratori con contratti "a chiamata".*

Pubblicità

Con la Circolare n. 22 del 12 aprile 2006, l'Inail ha illustrato gli aspetti della tipologia contrattuale definita "lavoro intermittente" (c.d. lavoro a chiamata o job on call) relativi agli obblighi assicurativi e alla tutela infortunistica dei lavoratori.

In particolare in ordine alla tutela antinfortunistica dei lavoratori "a chiamata", - la circolare precisa che le uniche previsioni esplicite riguardano:

- l'indennità di disponibilità sulla quale "i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo;
- il principio di non discriminazione in ordine al trattamento economico e normativo rispetto al lavoratore non intermittente di pari livello, a parità di mansioni;
- il principio di riproporzionamento, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, del trattamento previdenziale in caso di "infortunio sul lavoro" e di "malattia professionale.

"Quanto all'obbligo assicurativo del personale occupato con contratto di lavoro intermittente, esso sarà assolto secondo le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro .

In costanza di rapporto di lavoro intermittente, sussistendo l'obbligo assicurativo, il premio andrà calcolato tenendo conto, sia della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia di quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità tra una chiamata e l'altra."

Link alla [Circolare n. 22 del 12 aprile 2006.](#)